



COMUNE DI CASALSERUGO

PROVINCIA DI PADOVA

**REGOLAMENTO COMUNALE
DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI**

* * *

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale
n. 49 del 29.12.2022**

Art. 1

Istituzione dell'Albo Comunale delle Associazioni

1. Il Comune di Casalserugo valorizza, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto Comunale, le libere forme associative e di cooperazione dei cittadini, degli enti, delle organizzazioni di volontariato e associazioni, senza fini di lucro, sia locali che aderenti ad organismi più ampi e ne favorisce lo sviluppo.
2. Al tal fine istituisce per le associazioni, senza scopo di lucro e dotate di un ordinamento interno democratico che stabilisca l'eleggibilità delle cariche sociali e la regolare tenuta degli atti contabili, un Albo comunale delle Associazioni.
3. L'Albo è gestito in modalità informatica e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.
4. L'Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:
 - Sezione tematica A – Ambito sociale-assistenziale- sanità;
 - Sezione tematica B – Ambito sportivo – tempo libero ed attività giovanili;
 - Sezione tematica C – Ambito culturale – artistico – istruzione - ricreativo e ambientale – tutela, promozione e valorizzazione del territorio e delle tradizioni.
4. Il Settore Affari Generali – Ufficio Segreteria – cura il deposito e l'aggiornamento del suddetto Albo, provvedendo ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti.
5. La delibera che istituisce l'Albo deve contenere il Regolamento per la sua tenuta e per l'iscrizione ad esso.

Art. 2

Requisiti per l'iscrizione

1. Possono iscriversi le Associazioni riconosciute e non riconosciute come persone giuridiche, ex art. 36 del Codice Civile, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni quando sono liberamente costituiti per svolgere attività di utilità sociale, a favore degli associati o terzi, senza finalità di lucro e

nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, che operano nell'ambito delle tematiche di cui all'art. 1.

2. Le Associazioni devono avere sede legale o operativa nel Comune di Casalserugo, essere costituite con atto scritto, svolgere effettivamente attività di promozione sociale ed essere dotate di autonomia finanziaria e contabile.
3. Lo Statuto dell'Associazione deve contenere la denominazione, l'oggetto sociale, le finalità istituzionali, l'indicazione della rappresentanza legale, l'assenza di fini di lucro, le modalità di scioglimento dell'Associazione stessa.
4. Le Associazioni, regolarmente costituite nelle forme e nei modi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti devono avere:
 - a) Sede legale nel Comune oppure, se trattasi di associazione a carattere nazionale, regionale o provinciale, una sede secondaria sul territorio comunale;
 - b) Statuto o Atto Costitutivo risultante da scrittura privata o atto pubblico;
 - c) Codice Fiscale e/o Partita IVA;
 - d) una struttura democratica di partecipazione degli iscritti e delle forme di decisione;
 - e) avere un ordinamento interno che stabilisca la eleggibilità delle cariche sociali e la regolare tenuta degli atti contabili in conformità alla normativa vigente;
 - f) almeno un anno di effettiva attività;
 - g) avere un numero di iscritti, residenti nel territorio, non inferiore a 5, sia per le associazioni operanti in via esclusiva nel territorio comunale, sia per le associazioni a carattere nazionale, regionale o provinciale con sede secondaria sul territorio comunale.

Art. 3

Domanda di iscrizione - Modalità

1. La domanda di iscrizione all'Albo delle Associazioni deve essere presentata su apposito modulo (allegato A al presente Regolamento) e va redatta in carta semplice, indirizzata al Sindaco e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione.

2. Alla domanda dovranno essere allegati, sempre in carta semplice, i seguenti documenti:
 - a) Copia dello Statuto o dell'Atto Costitutivo;
 - b) Copia del Codice Fiscale e/o della Partita Iva;
 - c) Elenco dei soggetti che ricoprono le cariche associative;
 - d) Le attività di pubblico interesse che l'Associazione è interessata a svolgere e una relazione sull'attività svolta nell'ultimo anno;
 - e) L'eventuale possesso dell'iscrizione agli Albi Regionali/Provinciali previsti dalla legge.
3. L'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni è gratuita.
4. La domanda di iscrizione all'Albo delle Associazioni è istruita dal Responsabile di procedimento incaricato che verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento, può chiedere l'integrazione per quelle domande che risultassero carenti della documentazione prescritta. Il Responsabile del Settore Affari Generali, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della domanda, provvede all'iscrizione dell'Associazione all'Albo con propria determinazione.
Sarà cura del Responsabile di Procedimento dare comunicazione dell'avvenuta iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni all'Associazione richiedente e alla Giunta Comunale.
5. In caso di mancato accoglimento della domanda di iscrizione, si dovrà dare comunicazione motivata al legale rappresentante che ha sottoscritto la stessa.
6. Sul sito istituzionale del Comune sarà dedicata una sezione apposita alle Associazioni iscritte, che riporterà la denominazione, il nominativo e i contatti del legale rappresentante nonché il contenuto e le finalità dell'Associazione stessa.
7. L'iscrizione all'Albo delle Associazioni ha durata fino al 31 dicembre del terzo anno da quello dell'iscrizione.

Art. 4

Revisione dell'Albo – Rinnovo

Aggiornamento

1. Entro il 31 dicembre dell'anno in scadenza, le associazioni che intendano rimanere iscritte all'Albo devono presentare la richiesta di rinnovo secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale, dimostrando di possedere ancora i requisiti necessari e di avere svolto con continuità l'attività negli ultimi 3 anni, utilizzando il modulo (allegato B al presente Regolamento).
Non è ammesso il rinnovo tacito.

2. Le Associazioni che all'entrata in vigore del presente Regolamento risultano già iscritte all'Albo esistente, se possiedono i requisiti necessari, restano iscritte fino al 2025 (per tre anni) e dovranno provvedere alla richiesta di rinnovo con le modalità utilizzando l'apposito modulo allegato al presente Regolamento.

3. Ogni associazione iscritta all'Albo si impegna a comunicare entro il 31 dicembre di ogni anno qualsiasi variazione intervenuta dei dati dichiarati nella domanda di iscrizione con riferimento ai soci che rivestono cariche sociali, utilizzando l'apposito modulo (allegato C al presente Regolamento).

Art. 5

Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dall'Albo comunale delle Associazioni, con effetto dalla data del provvedimento del Responsabile del Settore Affari Generali, avviene per i seguenti motivi:
 - a) Su richiesta del legale rappresentante, redatta su apposito modulo (allegato D al presente Regolamento) con allegato verbale dell'Assemblea dell'Associazione che ha operato la scelta della cancellazione;
 - b) In caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento;
 - c) In caso di mancato rinnovo dell'iscrizione nei termini previsti dall'art. 4 del presente Regolamento.

2. Nei casi di cui ai punti b) e c) la cancellazione viene disposta d'ufficio dal Responsabile del Settore Affari Generali con proprio provvedimento, con decorrenza dalla data dello stesso.
3. Sarà cura del Responsabile di Procedimento comunicare all'Associazione e alla Giunta Comunale l'avvenuta cancellazione dall'Albo delle Associazioni.

Art. 6

Forme di sostegno alle associazioni – agevolazioni ed obblighi

1. Le attività delle Associazioni possono essere svolte:
 - a) In autonomia;
 - b) In collaborazione con il Comune;
 - c) Con il patrocinio del Comune.
2. Per la realizzazione di iniziative, progetti mirati, attività varie, le Associazioni possono presentare, all'Amministrazione Comunale, domanda di concessione di patrocinio e autorizzazione all'utilizzo dello stemma comunale oltre ad un contributo che, compatibilmente con le risorse finanziarie e una opportuna analisi della proposta, stabilirà l'entità dello stesso in base a quanto previsto dal vigente Regolamento comunale per l'erogazione dei contributi.
3. Le Associazioni iscritte all'Albo possono usufruire a titolo gratuito dell'utilizzo delle sale comunali quali la Sala Consiliare presso la sede comunale, le sale e l'Auditorium presso il Centro Culturale Hangar 9, le sale presso la Biblioteca - Villa Ferri, previa regolare richiesta.
4. Con l'iscrizione le Associazioni si impegnano a prendere parte a riunioni collegiali o per settori di attività, convocate dall'Amministrazione Comunale, volte a definire obiettivi comuni da perseguire o a discutere di problemi di comune interesse.

5. Il Comune può affidare servizi ed iniziative alla gestione diretta di associazioni operanti nel territorio stipulando apposita convenzione.

Art. 7

Pubblicità

1. Al fine di agevolare l'effettiva conoscenza da parte delle Associazioni dell'avvenuta istituzione dell'Albo delle Associazioni, dei requisiti e delle modalità di iscrizione, il Comune assicura la massima pubblicità (sia nell'albo Pretorio on line sia sul Sito Istituzionale del Comune).
2. Il Comune garantisce su richiesta delle singole associazioni iscritte all'Albo, l'informazione sull'attività comunale relativa ai settori nei quali opera l'associazione.
3. L'Albo resta depositato in permanenza presso l'ufficio Segreteria e può essere consultato da chiunque, secondo le norme del regolamento comunale per l'accesso ai documenti amministrativi.
4. L'Ufficio Segreteria è preposto a fornire i debiti chiarimenti circa le procedure necessarie per l'esercizio dei diritti del presente Regolamento.

Art. 8

Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento non si applica in tutti i casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o comunque da altre specifiche normative. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o regolamenti speciali, il presente Regolamento si applica in quanto compatibile con tale normativa.
2. Il presente Regolamento, dopo l'avvenuta esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione, va pubblicato all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato il Regolamento per l'iscrizione e la tenuta dell'Albo comunale delle Associazioni approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 23.05.2000.